Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 287

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Martedì 18 Ottobre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

RELAZIONE *del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a S. M. in udienza del* 22 *settembre ultimo sul R. decreto riguardante i titoli dell'oro e dell'argento che sono legalmente riconosciuti nelle circoscrizioni di alcuni uffici di garantia.*

SIRE,

Il commercio e la lavorazione dell'oro e dell'argento sono tuttora in diverso modo disciplinati dalle leggi che erano in vigore negli antichi Stati di cui s'è formato il nuovo Regno.

Gli inconvenienti non lievi che derivano da questa varietà di legislazione hanno più volte richiamato l'attenzione del Governo, e tre progetti di legge furono successivamente presentati al Parlamento per recare anche in questa materia quella benefica unificazione che è già stata raggiunta in tante altre. Ma nessuno di questi schemi di legge ha potuto essere sanzionato per la divergenza di vedute che s'è manifestata riguardo ai principii fondamentali che dovevansi far prevalere.

Il Governo si determinò allora a riparare, fin dove era possibile, agli inconvenienti più gravi per via di disposizioni parziali. Un articolo aggiunto alla legge approbativa del trattato di commercio 22 luglio 1868 colla Svizzera accordò la facoltà di unificare i diritti di saggio e marchio, e ciò fu fatto col Vostro decreto 9 maggio 1869, n. 5066. Un Vostro decreto del 26 febbraio 1870, n. 5576, stabilì ed unificò l'ordinamento dell'ufficio centrale dei saggi e degli uffizi di garantia, e un altro Vostro decreto 20 maggio 1870, n. 5681, ne riordinò la circoscrizione. Per ultimo con mio decreto 28 giugno 1870 misi in vigore un regolamento di servizio comune a tutti gli uffizi di garantia.

Tutto ciò ebbe eziandio per effetto di conseguire una più rigorosa osservanza delle varie leggi vigenti, ma, appunto per ciò, ha messo in rilievo altri fra gli inconvenienti che derivano dalla loro diversità, e ha destato molti e vivi richiami.

Che se per molti fra essi si può per avventura attendere l'approvazione di una legge unificatrice, altri invece che emanano dalle Romagne, dalle Marche e dall'Umbria sono tali, a mio avviso, da richiedere un immediato ed efficace provvedimento.

In forza della legislazione in vigore, il secondo, cioè il più basso fra i titoli riconosciuti per l'argento, è in quelle provincie a 889 millesimi, mentre nelle antiche provincie e nella Lombardia e Venezia è a 800, e nelle provincie di Parma e Piacenza e nella Toscana a 792. Ciò importa che i lavori d'argento prodotti in questi ultimi paesi possano fare una irresistibile e non equa concorrenza a quelli delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, in quanto che essendo a titolo notevolmente inferiore possono essere venduti a prezzi assai più bassi. Per parecchi anni ciò non die' luogo a reclami, perchè, in attesa di una nuova legge unificatrice, e pel difetto di acconci ordinamenti provvisorii, l'applicazione della legislazione vigente era quanto mai mite e rilassata. Ma ora dopochè, mediante i decreti sovraccennati, venne ristabilita esatta l'applicazione della legge, la condizione di cose or ora accennata è divenuta assolutamente incomportabile, v'ha persin luogo a temere che nessuna fabbricazione di lavori d'argento possa più a lungo allignare nelle provincie romagnole, umbre e marchigiane; e sono continue e pressantissime le istanze delle Camere di commercio e dei lavoranti e negozianti orefici, come eziandio delle stesse autorità politiche delle anzidette provincie, perchè vi si ponga prontamente riparo.

Il provvedimento più opportuno è, a mio avviso, quello di estendere alle Romagne, alle Marche ed all'Umbria i titoli legali che sono in vigore nelle antiche provincie e in quelle di Lombardia e Venezia, sia perchè è da queste che vien fatta la concorrenza più forte agli argentieri delle Marche, dell'Umbria e delle Romagne, sia perchè, in forza del decreto legislativo 22 agosto 1863, n. 1420, fu già ivi introdotto l'uso dei punzoni adoperati nelle antiche provincie, e perchè da ultimo la differenza di 8 millesimi che continuerebbe a sussistere in confronto ai titoli legali di Parma, Piacenza e Toscana è tale da poter essere impunemente trascurata, e non occorre tener conto delle provincie napoletane e siciliane, che per questo rispetto non hanno quasi alcun rapporto colle provincie in discorso, e il cui secondo titolo per l'argento è più elevato (833 1|3) di quello che si tratterebbe ora di estendere.

È poi da notare che, adottando per le Romagne, Marche ed Umbria i titoli legali delle antiche provincie, non si reca alcun altro mutamento di rilievo. — Il secondo titolo dell'oro rimarrebbe infatti qual è attualmente a 750, e, quanto ai primi titoli, che si muterebbero da 916 a 840 per l'oro, e da 924 a 950 per l'argento, ognuno sa che la loro importanza è pressochè nulla, giacchè, quando i titoli legali sono molteplici, l'industria si rivolge quasi tutta a preferenza al titolo più basso.

Un tale provvedimento non è che una più completa ed esatta applicazione, e anzi non è che l'esecuzione del sovraccitato decreto legislativo 22 agosto 1863, n° 1420, che estendeva alle Romagne, alle Marche ed all'Umbria l'uso dei punzoni delle antiche provincie.

Non può infatti ammettersi che siasi voluto estendere alle Romagne, alle Marche ed all'Umbria i punzoni delle antiche provincie, lasciandovi invariati i titoli legali, giacchè ciò avrebbe condotto, come condusse infatti, a che un identico marchio venisse applicato ad oggetti diversi di titolo, e i consumatori comperassero lavori al titolo di 800, credendo per avventura di comperarli a quello di 889; ed è quindi a ritenere che siasi allora voluto contemporaneamente estendere alle Romagne, alle Marche ed all'Umbria anche i titoli legali delle antiche provincie. Che se questa più completa applicazione del summenzionato decreto legislativo non fu sin qui messa ad effetto, essa non può essere più oltre indugiata, ora che è richiesta anche da altre ragioni di grande rilievo.

Si riparerà per tal guisa ad uno stato di cose gravemente ed ingiustamente dannoso ad alcune provincie, s'applicherà nel suo vero spirito e in tutta la sua interezza una disposizione di legge, e si farà un nuovo passo verso quell'unificazione legislativa che è nel desiderio di tutti.

E perciò che, mentre mi propongo d'invocare un'altra volta la sanzione del Parlamento ad un progetto di legge diretto a regolare in modo uniforme per tutta l'Italia questa materia, confido intanto che la M. V. vorrà apporre l'augusta Sua firma al seguente decreto.

Il Numero 5914 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 22 agosto 1863, numero 1420;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nelle circoscrizioni territoriali degli uffici di garantia dei lavori d'oro e d'argento di Bologna, Jesi, Perugia ed Urbino sono legalmente riconosciuti i soli titoli seguenti:

Per l'oro.
Primo titolo 840/m.
Secondo titolo 750/m.
Per l'argento.
Primo titolo 950/m.
Secondo titolo 800/m.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 22 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

RELAZIONE *del Ministro della Guerra a S. M. in udienza del* 29 *settembre* 1870 *sul R. decreto per le razioni di foraggio in date congiunture.*

SIRE,

Le disposizioni che regolano le competenze in razioni di foraggio pei cavalli di ufficiali, mentre provvedono a quanto occorre per l'ordinario piede di pace e pel tempo di guerra, non soddisfano alle occorrenze nello stato intermedio tra il piede di pace e quello di guerra, e quindi la Amministrazione militare è costretta a fare speciali provvedimenti allorchè si mettono truppe sul piede mobile, o si radunano in campi di esercitazione.

Questa lacuna si fa specialmente sentire:

a) Pegli aiutanti maggiori in 1° nei reggimenti di fanteria;

b) Pegli ufficiali inferiori dell'artiglieria non appartenenti ai reggimenti di campagna, e per quelli del Genio;

c) Pegli ufficiali inferiori dei bersaglieri addetti al comando dei bersaglieri di un corpo di esercito;

d) Pei funzionari del corpo d'intendenza militare;

e) Pei medici militari,

i quali tutti pel loro speciale servizio è sommamente utile che prestino servizio a cavallo nelle suaccennate circostanze.

E così pure pegli aiutanti di campo di fanteria presso gli ufficiali generali, pei quali l'esperienza ha fatto conoscere che in simili circostanze, pel maggior servizio che sono chiamati a prestare, non è sufficiente una sola razione di foraggio loro assegnata sul piede di pace.

Il riferente, vedendo la convenienza nell'interesse del servizio che la suaccennata lacuna venga riempita, ha fatto compilare in tal senso un diviso di decreto che ha l'onore di sottoporre a V. M., pregandola, ove sia per incontrare il Sovrano aggradimento, di volersi degnare d'apporvi l'augusta Sua firma.

Il Numero 5915 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 24 aprile 1859;

Visto il Regio decreto 10 novembre 1867;

Visto il Regio decreto 24 giugno 1869;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle circostanze in cui i reggimenti di fanteria siano posti sul piede mobile, o radunati in campi di esercitazione, è devoluta una razione di foraggio all'aiutante maggiore in 1° di ciascun reggimento di fanteria.

Art. 2. Quando poi le truppe siano costituite in divisioni attive, competerà pure una giornaliera razione di foraggio agli uffiziali ed ai personali che, per apposita determinazione del Nostro Ministro della Guerra, siano addetti alle divisioni attive ed ai corpi d'esercito, cioè:

a) Agli ufficiali inferiori dell'arma dell'artiglieria, non appartenenti ai reggimenti di campagna e pontieri, ed a quelli dell'arma del Genio;

b) Agli ufficiali inferiori del corpo dei bersaglieri, addetti al comando dei bersaglieri d'un corpo d'esercito;

c) Ai funzionari del corpo d'intendenza militare;

d) Ai medici militari.

Sarà pure devoluta una seconda razione di foraggio agli aiutanti di campo dell'arma di fanteria presso ufficiali generali, sempre che risultino provvisti di due cavalli proprii.

Art. 3. Le suindicate razioni di foraggio dovranno essere prelevate non altrimenti che in natura, e solo quando risulti che gli ufficiali ed i personali diversi siano effettivamente provvisti di cavalli proprii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Il N. 5917 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il regolamento col quale fu riordinata l'Amministrazione del Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie in Torino, approvato col Nostro decreto 1° luglio 1869, num. 5184;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'Amministrazione del Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie in Torino, oltre il segretario contabile, avrà un impiegato col titolo e stipendio di applicato di terza classe, il quale dovrà compiere quegli uffici che dall'Amministrazione medesima saranno determinati; e verrà retribuito coi fondi del Collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

Il N. 5918 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge consolare 28 gennaio 1866;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1866, e la tabella *B* annessavi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un Nostro Consolato in Canea, con giurisdizione in tutto il territorio dell'isola di Candia, che viene perciò staccato dal distretto giurisdizionale di Smirne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 5919 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Veduti i Nostri decreti 28 aprile e 24 giugno 1870, n. 5641 e 5725,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I cavalieri *Lorenzo Salvaja* e *Giuseppe Tobone* sono delegati, in aggiunta alle persone indicate nei succitati decreti, a firmare per il direttore generale del Debito pubblico le cartelle di consolidato 3 e 5 per cento, che saranno emesse pel cambio demaniale delle rendite inscritte sul Gran Libro del Debito pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il numero 5922 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposizione dei Nostri Ministri della Guerra e dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Per mantenere a completo la forza organica del corpo dei carabinieri Reali potranno, in aiuto dei medesimi, essere comandati soldati di fanteria e di cavalleria, i quali prenderanno nome di carabinieri aggiunti.

Art. 2. Nelle circostanze di bisogni straordinari per la sicurezza pubblica, sulla proposta del Ministro dell'Interno, con un maggior numero di soldati comandati si potrà anche eccedere la forza organica del corpo sopraddetto.

Art. 3. I carabinieri aggiunti dipenderanno dai graduati dell'arma, ed in servizio anche dai semplici carabinieri, ed anderanno soggetti alla disciplina dell'arma stessa.

Art. 4. I medesimi conserveranno la montura del proprio corpo o reggimento, salvo le modifi-

APPENDICE

(7)

L'AMAZZONE

RACCONTO DI F. DINGELSTEDT

(DAL TEDESCO)

Continuazione — Vedi il numero 284

Il mattino seguente, mia madre fu presa da una febbre che in tre giorni la portò all'altro mondo, e la gente del villaggio disse che era morta di congestione cerebrale. La sua cassa e quella di Rosel furono portate in una slitta al di là della montagna al cimitero, stando io seduto tra le due per guardare i miei morti sino alla fine. Altre due slitte seguivano per celebrare degnamente la veglia; abominevole costume che sussiste ancora. Quando tutto fu terminato andai da mio padre col mio fucile ed un sacco da viaggio sulle spalle, che conteneva la poca biancheria ordinaria che mia madre aveva filato e fatto per me e la sciarpetta di seta di Rosel.

— Me ne vado, padre, diss'io.

— E mi lasci solo con cinque bambini.

— Sapete che non si può fare altrimenti. Noi due non possiamo passare un'altra notte sotto lo stesso tetto.

— Ma se i signori della città possono lasciar tagliare i loro figli dopo morti, non veggo...

— Padre, non aggiungete un'altra parola, altrimenti finirà male. Dio vi conservi. Quello che guadagnerò ve lo manderò.

— Non dimenticartene, e soprattutto fa attenzione che sia abbastanza per me e pei cinque, rispose egli burlando.

« Dopo una breve escursione trovai a Meran un posto. Un imbianchino di case mi prese per allievo, gratuitamente dandomi alloggio e vitto, a condizione che resterei cinque anni almeno. Rimasi colà tutto quel tempo dipingendo muri, soffitti, finestre e porte, con amore, e andando alla scuola della domenica, dove ebbi le prime lezioni di disegno. Per la mia ostinazione di voler dipingere a mano invece di fare gli ornamenti ed i soffitti sullo stampo, ebbi spesso delle dispute col mio principale, ma al tempo stesso guadagnai qualche soldo e m'acquistai una piccola celebrità locale. I cacciatori mi ordinarono dei bersagli pel tiro; una pia vedova volle un *ex voto* in pittura pel defunto consorte, che era perito nel ghiacciaio di Passer. Il terzo anno ebbi una commissione di fare una bandiera pella processione del *Corpus Domini*, che fu dichiarata la più bella di tutte. I preti non tardarono a propormi d'entrare nella loro confraternita, scoprendo in me le disposizioni di diventare un luminare della Chiesa.

Verso la fine del mio tirocinio accadde che si trattò di decorare uno dei numerosi castelli della vallata di Etsch. Ottenni dal mio principale il permesso di dipingere per mio conto la sala da pranzo, stipulando che nessuno vi avrebbe messo il piede finchè durava il lavoro. Dopo quattro settimane condussi il proprietario ed il mio principale a vedere l'opera finita, che li fece restare maravigliati. Io aveva cangiato la sala in un vigneto, di cui la madre natura, mia sola maestra, mi mostrava ad ogni passo i più bei modelli. Dipinsi sulla parte inferiore delle quattro pareti una vecchia muraglia su cui l'edera e le lucertole non mancavano. Da questo muro uscivano delle viti lussureggianti che coi loro pampini serpeggiavano in festoni delicati sino al soffitto. Qua e là dei grappoli appesi sembravano sul punto di cadere nella bocca dei convitati; e fra le foglie gli uccelli, le farfalle ed ogni varietà di animaletti animavano la scena. Sai quanta predilezione ho per tutte le bestioline che volano e serpeggiano. Su in un angolo del soffitto in chiaroscuro c'era un grosso orso che non di rado onora quei paesi di qualche visita. In faccia stava all'imboscata madonna Volpe colla sua lunga coda attraverso ai tralci. Nel cielo il sole, la luna e le stelle brillavano tutti assieme. Il capo principale però era la figura di grandezza naturale del guardaviti di Meran, che dalla finestra spianava il fucile sullo spettatore che entrava nella sala. Il trionfo per me era che chiunque lo vedeva per la prima volta si tirava istintivamente indietro. Naturalmente la composizione mancava d'ogni più elementare principio artistico, era rozza, primitiva; ciò non ostante non pochi venivano ad esaminare l'opera di un ragazzo, e fra questi anche degli stranieri, i quali a Meran facevano la cura dell'uva. Al giorno dell'apertura del castello ristaurato io comparvi alla tavola del proprietario col mio principale fra gl'invitati. Sotto la mia salvietta trovai un biglietto di banca di cinquanta fiorini, dono del generoso proprietario. Malgrado tutto ciò mi fu impossibile d'inghiottire un boccone; mi sentiva soffocare, e delle goccie di sudore freddo mi cadevano dalla fronte. Non c'era in ciò nulla di strano, poichè il mio sole dardeggiava sopra la mia testa ed al mio fianco sedeva un dotto professore, celebre pei suoi quadri, il quale dopo molte interrogazioni mi diede fra un servito e l'altro delle ammonizioni proprio coi fiocchi.

— Giovinotto, diceva egli, voi avete del talento senza dubbio, ma siete sulla falsa via; voi cominciate dalla fine. Prima di copiare la natura bisogna fare un corso regolare di studi.

« Quindi mi dimostrò chiaro come il giorno che io non conosceva affatto la prospettiva, che il mio disegno era scorretto e che il mio colorito non valeva un fico. Quanto ringraziai il cielo che il pranzo fosse finito e che il professore andasse a ragionare con personaggi di maggiore levatura. Colla testa in fuoco corsi a casa, feci cangiare il biglietto di cinquanta fiorini e ne spedii trenta a mio padre. Cogli altri venti partii da Meran alla fine del mio tirocinio.

« Sebbene a malincuore, seguii il consiglio del mio protettore, il padrone del castello, ed andai dal professore che era stato mio vicino a tavola. Egli mi ammise come allievo. Sebbene sapessi leggere, da lui imparai a sillabare, nonchè gli elementi dell'arte. Il complesso della sua scienza si riassumeva nel detto, che ai nostri giorni in cui il dominio dell'arte è illimitato, la parte tecnica costituisce una scienza da sè, e che ogni artista deve dedicarsi ad una specialità e svilupparla alla perfezione: esattamente l'opposto della mia profonda convinzione, che l'arte abbraccia tutto come la natura. Come specialità mi raccomandò i fiori, le frutta, gli animali; la sua erano i paesaggi d'inverno da lui portati a tale perfezione che la sola vista di un suo quadro dava il pelo d'oca ed i pedignoni. In secreto io aveva il privilegio di dipingervi dentro dei gruppi, dei contadini colle slitte, dei carbonai attorno al fuoco, degli animali selvaggi. Pure da lui feci gran profitto; ma molto più dai numerosi studi della capitale, dove mi feci conoscere per la mia istancabile perseveranza. Nell'uno io posava da modello, nell'altro pestava i colori, in un terzo suonava lo zither e cantava la canzone tirolese *Schnaderhüpflen* (1). Ma in ogni studio io teneva l'occhio aperto osservando in qual modo ciascuno lavorava ed imparando da tutti. Dopo un paio d'anni chiesi al mio maestro quanto tempo e denaro mi sarebbe occorso per andare a studiare a Parigi ed in Italia. Calcolò che abbisognavano da quattro a cinque mila fiorini e da quattro a cinque anni. Il mio piano fu tosto fatto. Feci un pacco delle cose mie, ringraziai il professore, presi da lui congedo e partii alla ricerca d'una piccola città di Germania in cui non ci fosse mai stato alcun pittore.

Tali luoghi sono difficili da trovarsi, ma io

(1) *Danza dei sarti* è il significato letterale di questa parola, che si applica ad un canto in versi improvvisati, come accompagnamento d'una danza nazionale comunissima nel Tirolo e generalmente in tutta la Germania meridionale.

stazioni che saranno ravvisate necessarie per le varie armi.

Art. 5. Saranno alloggiati nelle caserme e nelle stazioni insieme ai carabinieri Reali.

Art. 6. I soldati di cui sopra, siano essi di fanteria che di cavalleria, cesseranno di ricevere le competenze dei corpi d'origine; avranno invece lire 1 60, se comandati in servizio a piedi, e lire 1 90, quelli di cavalleria qualora siano comandati col loro cavallo, oltre la razione di foraggio di lire 1 40 pel medesimo. Gli uni e gli altri godranno inoltre delle indennità di via, di pernottamento e delle altre competenze eventuali al pari dei carabinieri Reali.

Art. 7. La spesa di questi carabinieri aggiunti è a carico del bilancio della guerra, capitolo *Carabinieri Reali*, nei casi previsti dall'articolo 1°, ed a carico del bilancio del Ministero dell'Interno quella dei detti soldati, eccedenti la forza organica dell'arma, nel caso previsto dall'art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.
G. LANZA.

Il Numero 5923 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 corrente mese, con cui le provincie romane furono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'esercito appartenente già allo Stato Pontificio è sciolto.

Art. 2. Gli ufficiali di ogni grado ed arma in servizio attivo, o sedentario, e gli impiegati assimilati a grado militare, i quali già non abbiano ottenuto il loro scioglimento, sono collocati in aspettativa per soppressione di corpo o d'ufficio finchè non sia definitivamente provveduto a riguardo della loro posizione e dei loro diritti.

Art. 3. Gli ufficiali subalterni e gli impiegati militari di grado corrispondente avranno ragione, durante l'aspettativa, ai 3|5 (tre quinti) dello stipendio di cui erano provveduti sotto il Governo pontificio, ed i capitani ed ufficiali superiori, come pure gli impiegati di egual grado, avranno ragione alla metà del loro stipendio come sopra, cessando sì a quelli che a questi ogni altra competenza.

Art. 4. Gli impiegati addetti ad uffizi militari ed al Ministero delle armi non assimilati a grado militare, sono collocati in disponibilità col 1|3 (terzo) dello stipendio se contano meno di 10 (dieci) anni di servizio, con la metà dello stipendio se contano più di 10 (dieci) anni di servizio.

Art. 5. Ai militari di bassa forza sarà provveduto con Ministeriali disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Il numero 5924 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 corrente mese, con cui le provincie romane sono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La legge in data 28 novembre 1869, portante le pubblicazioni dei Codici penale per l'esercito, e penale militare marittimo, sarà eseguita nelle provincie romane secondo le norme stabilite dall'articolo 3 della legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.
G. ACTON.
M. RAELI.

Il Numero 5928 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sono pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie romane:

1. La legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato *A*, n. 2248.

2. La legge 18 agosto 1870, n. 5815.

Articolo 2.

Fino alla completa attivazione in dette provincie dell'ordinamento amministrativo del Regno, le attribuzioni demandate ai Prefetti, Consigli di prefettura e Sottoprefetti saranno esercitate respettivamente dal Luogotenente del Re, dal Consiglio di Luogotenenza e dai Commissari Regi.

I reclami di che negli articoli 39, 42 e 75 della legge comunale, fino alla attivazione, in dette provincie, della legge sull'ordinamento giudiziario saranno portati al Tribunale d'appello, ed i ricorsi all'Autorità alla quale è demandata la giurisdizione di terza istanza.

Le funzioni di Pubblico Ministero saranno esercitate dal Procuratore fiscale.

Articolo 3.

Fino a che in dette provincie rimanga in vigore il regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, sotto il nome di pene di polizia, comminate dall'articolo 146 della legge comunale, dovrà intendersi la detenzione non maggiore di giorni cinque, da espiarsi in una casa di custodia nel circondario del respettivo Governo o Vicegoverno, e la multa non maggiore di lire cinquanta.

Le dette pene saranno applicate dai Governatori, Vicegovernatori e Assessori locali.

Articolo 4.

Le disposizioni generali e transitorie della legge comunale e provinciale, titolo V, articoli 236 al 252, sono modificate come appresso:

Art. 236. La presente legge andrà in vigore col giorno 5 novembre 1870. Però le nuove spese obbligatorie per la provincia e pei comuni comincieranno ad essere a loro carico a partire dal 1° gennaio 1871, eccetto quelle che riguardano la istruzione pubblica, le quali passeranno a loro carico a partire dal nuovo anno scolastico.

Le spese per la istruzione secondaria non passeranno alla provincia e comuni, se non quando sia approvata la legge speciale che ne regoli il passaggio.

Art. 237. Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di una legge speciale le spese pel mantenimento degli esposti, a datare dal 1° gennaio 1871, saranno a carico dei comuni e della provincia, in quella proporzione che verrà determinata con decreto Reale, sentiti previamente il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 238. Per le elezioni comunali e provinciali si eseguiranno intanto le seguenti operazioni preparatorie.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del Luogotenente del Re, e respettivamente dei commissarii Regi, i quali nel termine di giorni due le approveranno, e ne ordineranno la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello al Tribunale di appello a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dal Luogotenente del Re si procederà alle elezioni dei consiglieri comunali e provinciali, osservate le norme fissate dalla legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri comunali e provinciali proclamato respettivamente dal Luogotenente del Re, e dai commissarii Regi.

Terminate e proclamate dette elezioni saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciale al solo effetto di eleggere respettivamente le Giunte municipali e la Deputazione provinciale, e saranno nominati i nuovi sindaci.

Le nuove amministrazioni entreranno in ufficio il 5 novembre 1870.

Le attuali amministrazioni sino a detta epoca continueranno a compiere le loro attribuzioni e gli atti loro affidati dalla legge.

Art. 239. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali, e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 240. Staranno fermi i contratti in corso, legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 241. Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti, attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge.

Art. 242. I funzionari e salariati governativi che fossero addetti ad un ramo qualunque di servizio, che in ordine alla presente legge da governativo divenga provinciale, passeranno a carico della provincia nel numero e nel modo che verrà disposto con decreto Reale, sentito il Consiglio provinciale.

Art. 243. I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello della Provincia, conserveranno il diritto a conseguire, sia pei servizi prestati allo Stato, che per quelli che presteranno alla Provincia, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 244. Questa pensione sarà repartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la Provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 245. Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degl'impiegati dallo Stato alla Provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione, godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 246. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti col sistema di reparto in essi stabilito.

Art. 247. Nel caso di destituzione, l'Autorità provinciale dovrà riferirne al competente Ministero, e soltanto coll'approvazione ministeriale, la deliberazione che priva l'impiegato di ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 248. A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dalla intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 249. Col 1° gennaio 1871 cesseranno di aver vigore le leggi anteriori sulle Amministrazioni provinciali e comunali, e sulla disponibilità dei beni della provincia e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette Amministrazioni, in quanto non sieno contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
RAELI.

RELAZIONE *del Ministro dell'Interno a S. M. in udienza del* 15 *ottobre* 1870.

SIRE,

Le cinque provincie che componevano lo Stato pontificio, ora felicemente restituite alla patria comune, contano, secondo l'ultimo censimento officiale, una popolazione di 672,741 abitanti, dei quali 321,109 appartengono alla provincia di Roma ed alla sua Comarca, 143,975 alla provincia di Frosinone, tolto il distretto di Pontecorvo aggregato fino dal 1860 alla provincia di Caserta, 128,311 alla provincia di Viterbo, 61,010 a quella di Velletri, e 18,886 all'altra di Civitavecchia.

Estendendosi a dette provincie la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, il Ministero ha dovuto considerare se convenisse lasciar sussistere, o modificare in parte, quella circoscrizione territoriale e amministrativa, oppur se fosse opportuno riunire le altre provincie a quella di Roma, e dopo accurato esame ha dovuto riconoscere che nè la conservazione di quella circoscrizione, nè la parziale modificazione di essa eran consigliate dal numero della popolazione e dalle condizioni speciali di quelle provincie.

Eccettuata in fatti la provincia di Roma, la quale benchè più popolata delle altre, tuttavia avrebbe un numero di abitanti inferiore, ed un territorio più ristretto di molte altre provincie del Regno, che pur non hanno l'importanza di quella di Roma, le altre quattro provincie di Viterbo, Civitavecchia, Frosinone e Velletri non hanno nè per estensione territoriale, nè per numero di abitanti, nè per condizioni economiche, elementi sufficienti di vita propria ed autonoma.

Le condizioni di quel territorio un dì si ferace e popolato, ora in gran parte, nella plaga marina, malsano, incolto e deserto, esigono grandiosi lavori e di prosciugamenti e di strade, per restituirlo alla sua prosperità, anche in ragione della maggior importanza che va ad acquistar Roma, nè agli aggravi che anche in questo rapporto dovranno in parte esser sostenuti dalle provincie, potrebbero supplire le attuali ristrette aggregazioni provinciali.

La modificazione parziale della circoscrizione di quelle provincie avrebbe portato necessariamente alla soppressione delle due più piccole, quelle di Civitavecchia e Velletri, per accrescere di poco il territorio e la popolazione delle altre di Frosinone e Viterbo; ma era questo un provvedimento che mentre faceva mancare lo scopo che il Ministero si proponeva colla costituzione di una vasta provincia, presentava ancora maggiori inconvenienti.

L'aumento di territorio e di popolazione non sarebbe stato tale da far variare sostanzialmente le condizioni delle due nuove provincie, mentre quella di Roma sarebbe rimasta pur sempre piccola e debole.

Non poteva inoltre disconoscersi che se, per costituire la provincia di Roma non era a temersi che il sagrifizio di quelle autonomie, potesse suscitare gelosie e rancori, atti a turbare quella mirabile concordia, di che si ebbe testè splendida prova, altrettanto non avrebbe potuto sperarsi quando un tale sagrifizio avesse dovuto contribuire a mantenere l'autonomia di provincie, di poco prevalenti a quelle che rimarrebbero soppresse.

La riunione adunque delle altre provincie a quella di Roma non sposta sensibilmente alcun interesse, mantiene e rafforza i rapporti che a quella le collegano, e contribuisce alla costituzione di una vasta ed importante provincia qual è quella di Roma destinata ad essere la capitale d'Italia, e quale è necessaria perchè possa contribuire al miglioramento morale ed economico di quelle popolazioni.

Sono queste le considerazioni che determinano la proposta, che il riferente si onora sottoporre alla sanzione di V. M. per riunire le altre provincie a quella di Roma, la quale rimarrebbe costituita con cinque Circondari, che conservano la circoscrizione delle provincie attuali.

Il Numero 5929 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 dello Statuto del Regno;

Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1870, numero 5903;

Visto l'altro decreto in data di questo giorno col quale si pubblica nelle provincie romane la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato *A*, num. 2248;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il territorio delle provincie romane costituisce la Provincia di Roma, la quale è divisa in cinque circondari:

1. Di Roma;
2. Di Viterbo;
3. Di Frosinone;
4. Di Velletri;
5. Di Civitavecchia.

Art. 2. Rimangono aggregati:

1. Al *Circondario di Roma* i comuni dipendenti dagli attuali governi di Roma, Albano, Arsoli, Bracciano, Campagnano, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Frascati, Genazzano, Genzano, Monterotondo, Marino, Palestrina, Palombara, Tivoli, S. Vito, Subiaco.

2. Al *Circondario di Viterbo* i comuni dipendenti dagli attuali governi di Viterbo, Acquapendente, Bagnorea, Civitacastellana, Montefiascone, Nepi, Orte, Ronciglione, Sutri, Toscanella, Valentano, Vetralla.

3. Al *Circondario di Frosinone* i comuni dipendenti dagli attuali governi di Frosinone, Alatri, Anagni, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Guarcino, Monte S. Giovanni, Paliano, Piperno, Sonnino, Vallecorsa, Veroli.

4. Al *Circondario di Velletri* i comuni dipendenti dagli attuali governi di Velletri, Cori, Segni, Sezze, Terracina, Valmontone.

5. Al *Circondario di Civitavecchia* i comuni dipendenti dagli attuali governi di Civitavecchia, Corneto, Manziana.

Art. 3. Sarà provveduto con separato decreto per la liquidazione delle attività e passività patrimoniali delle provincie soppresse.

Art. 4. È data facoltà al Luogotenente del Re di repartire in ragione di popolazione il numero dei consiglieri provinciali, da eleggersi nei Governi che verranno designati.

Art. 5. Il presente decreto avrà vigore col giorno 5 novembre 1870.

Però si procederà alla elezione soltanto dei consiglieri della nuova Provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 12 corrente fu riattivato alla corrispondenza internazionale il cordone sottomarino del Mar Rosso che era interrotto dal 24 settembre p. p. Perciò dalla stessa data i telegrammi per Aden e le Indie vengono nuovamente istradati per via Malta.

Firenze, 16 ottobre 1870.

---

ne scoprii uno. Io contava sopra cento ritratti a cinquanta fiorini l'uno, che sperava di eseguire in un paio d'anni, guadagnando abbastanza pei miei viaggi. Col cuore leggero montai il mio cavalletto ed apersi la bottega, ma nessun avventore si presentò. Dovetti cominciare a farmi un nome dipingendo insegne di botteghe, ed in questo riescii. Feci un cavaliere per la prima locanda del paese, chiamata Albergo del Cavaliere; feci un moro ed una donna turca pel tabaccaio; un paio di vacche pella cascina, un tigre pel pellicciaio, e ciò produsse meraviglie. Uno dopo l'altro i mecenati del vicinato, affittaiuoli, proprietari e mercanti a cinquanta miglia all'intorno caddero nelle mie reti. A questo punto amore mi fece uno de' suoi brutti scherzi, che poco mancò rovinasse tutto il mio progetto. Fui preso da una terribile passione pel modello della donna turca, che era niente meno che la figlia del tabaccaio, da me dipinta di grandezza naturale pella bottega paterna. Era una creatura fresca e vivace, con un paio d'occhi neri pieni di promesse, ed un corpo cui si addattavano perfettamente la giacca turca ed i pantaloni gialli. Non tardai ad intendermi con Cristina, così si nominava l'odalisca, la quale m'ispirò al punto da persuadermi a fare la domanda formale di matrimonio ai suoi degni genitori, assicurandomi che la madre era stata già guadagnata dalla sua eloquenza.

Per cui una bella domenica al mattino, vestito del primo abito nero, col cappello in mano ed il cuore palpitante salii la scaletta che dalla bottega conduce all'appartamento della famiglia. La mensa era già messa, e dalla cucina usciva il più seducente odore che abbia mai mandato una vera oca di San Martino col ripieno di mele. Cristina mi ricevè con certi sorrisi e occhiate d'intelligenza che mostravano la piena confidenza nel successo della mia domanda. Mi mostrò collo sguardo il quarto posto a tavola, che voleva dire: « L'oca ed io siamo tuoi per certo; avanti dunque! » La madre stava seduta alla finestra contando le maglie della calza del mio destino. Il papà faceva i conti della settimana ad una scrivania in un angolo della stanza; si leggeva un *deficit* di cattivo augurio sulla sua fronte. Malgrado l'irresistibile insegna della facciata della bottega, il rapato ed il Virginia erano inattivi, non c'erano domande d'arringhe, l'olio calmo, soltanto il sapone si teneva con vivacità, ma dava pochi profitti. Mi ricevè con dignitosa riserva, ascoltò in silenzio il mio lungo discorso preparato accuratamente, senza interrompermi e guardando la scrivania. Quand'ebbi finito, chiuse diligentemente il giornale ed il libro mastro, e disse dopo essersi rischiarato la voce:

— La vostra domanda, Herr Mayer, non può essere sentita che come un onore per me, mia moglie e mia figlia. Ma prima d'andare più avanti, favorite di dirmi che ora è.

Preso all'impensata risposi che poteva essere mezzogiorno passato.

— Davvero! Rispose egli. Però un mercante deve essere esatto in tutto. Abbiate la compiacenza di consultare il vostro orologio e di dirmi l'ora precisa.

— L'orologio! Non ne ho.

— Vorreste dire che non possedete un oggetto sì necessario ad un uomo d'ordine, o che lo avete lasciato a casa?

— Non ne ho nè qui nè a casa.

— Allora con sommo rincrescimento siamo nella neccesità di rifiutarvi nostra figlia, diss'egli discendendo dall'elevato suo seggio. Un uomo senza orologio non è un marito per lei. Un giovane per bene comincia dal trovare un orologio, poi una moglie. Nemmeno un orologio! Cristina, metti in tavola. Sono... — Qui trasse di tasca il suo cipollone di Norimberga in un guscio di tartaruga, e con visibile compiacenza sfoggiando a' miei occhi la catena d'oro col sigillo per annichilirmi — sono le dodici e venti minuti. Ora sapete che ora è. Tutto ai vostri ordini per altre cose.

Egli fece un inchino, la mamma si alzò con un altro inchino perdendo al tempo stesso una maglia tra pel terrore e la compassione. Cristina era scomparsa con un'occhiata di saluto che voleva dire: « Neppure un orologio, se l'avessi saputo! »

« Completamente annichilito partii. Sei mesi più tardi io aveva un orologio, e Cristina, la bella turca che era disposta alla poliandria, possedeva un fidanzato, vecchio scapolo, il più ricco procuratore della città. Li incontrai mentre facevano il solito giro di visite di coloro che si maritano. Gli occhi neri della ninfa mi squadrarono con un'aria disprezzante, accennando alla sottoveste di veluto rosso del fidanzato abbellito da varii giri d'una catena d'oro d'orologio. Io colla sinistra mi levai il cappello in segno di saluto, e colla destra mostrai un orologio nuovo, a guisa di vendetta. Se in quella domenica fossi stato possessore d'un orologio da competere coll'oca di San Martino, sarei ancora un pittore provinciale di insegne e di ritratti. Le piccole cose fanno spesso mutare i destini dell'uomo.

« E non solo in amore, ma anche nell'arte dovetti pagar caro il mio noviziato. Ti ho già detto con quanto zelo io sono sempre stato seguace del vero in ogni cosa e nemico dell'adulazione. Ecco quale fu il mio primo esperimento. La prima persona che fece appello al mio genio artistico fu una pristinaia di nome Frau Maier. Chiamandomi suo cugino ella principiò le sedute con una colazione di biscottini della sua fabbrica, nella più bella sala della casa, con una bibita amara, pure della sua fabbrica. Era una bella d'età matura con una cinquantina di primavere sulle spalle e del peso di due buoni quintali e mezzo. Ella posava con una veste scollata a maniche corte e con una doppia catena d'oro al collo che sosteneva un paio di lenti. I tratti della sua faccia potevano rendersi convenientemente; ma quando si trattò del maestoso suo mento, terminato con varii piani di sottogola, io non sapeva più dove fosse il collo. Ne feci quanti potei e gli operai venendo ad ammirare il ritratto dietro le mie spalle ridevano di sotto mano; il padrone stesso fece un segno di cattivo augurio alla vista del mio lavoro, ed il giorno seguente la colazione di biscottini era scomparsa. Nessun'altra visita comparve fuor del fattorino, che fuggì gridando: La padrona è dipinta col gozzo! Il fornaio stesso mi domandò se io prendeva la sua signora per una svizzera del cantone di Glaris. Il mio avvenire era compromesso, e quindi il mio viaggio a Roma e a Parigi, se il primo avventore fosse stato malcontento per troppa verità. Dovei dunque chiudere gli occhi; e con una pennellata feci scomparire quelle montagne di carne, per non lasciar vedere che un elegante contorno di collo e di mento. La quarta seduta apportò l'arco baleno della pace sotto la forma di una colazione di pasticcini variati accompagnati da liquori di tutti i gusti. Compiuto il ritratto, che da tutti fu trovato somigliantissimo, il cugino posticcio, che era io, ebbe un invito permanente a pranzo per tutte le domeniche, dal pristinaio. La grata fornaia, alleggerita di cinquanta fiorini, mi raccomandò a tutte le sue conoscenze, fra cui si trovava un consigliere del municipio, al quale regalai un naso alla romana invece della sua patata, e la figlia di un medico losca, che dipinsi prudentemente di profilo. Da quel momento la mia fortuna fu fatta. Che cosa è la fortuna, Serafina! A quel tempo io non ambiva che di dipingere un tedesco di provincia per settimana per convertirlo in fiorini, che, messi da parte, in due volte cinquantadue settimane facessero la somma che mi occorreva. È alla brava fornaia che debbo la mia fortuna. Sia pace al suo cadaverico grasso. Attesochè non in cenere, ma in adipocero deve essersi convertito il corpo di quella brava donna.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA GUERRA.

Avviso.

In esecuzione al disposto dalle norme in data 22 scorso aprile per gli esami di concorso all'ammissione nella Regia militare Accademia, nella scuola di fanteria e cavalleria e nel Collegio militare in Napoli, questo Ministero fa noto essere stati dichiarati ammissibili

Alla R. militare Accademia

Luchini Carlo — Dallolio Alfredo — Sardegna Carlo — Balestrieri Giuseppe — Alliaga di Ricaldone conte Carlo — Orlandini Carlo — Scarpetta Arturo — Reggio Giuseppe — Tettoni Adolfo — Brun Alessandro — Del Re Antonio — De Bouyn marchese Gerolamo — Gramsci Nicola — Chiarla Luigi — Normandia Livio — Raimondi Giacinto — Como Giovanni — Rocco Francesco — Boselli Danzi Ugo — Fusco Cosimo — Debenedetti Isaja — Vandero Erminio — Castellani Giovanni — Pinto Donato — Morosini Federico — Tilli Vincenzo — Nasi Roberto — Brunati-Trotti Giulio — Isetta Nicolò — Mazzetti Giulio

Alla Scuola di fanteria e cavalleria.

Cavalli Alberico — Cotta Giovanni — Caracciotti Gustavo — Mandula Ignazio — Nicolis di Robilant Antonio — Testori Giuseppe — Cerasi Giulio — Parravicino Nicolò — Pallavicini Carlo — Lambertenghi Attilio — Druetti Luigi — Torella Ruggero — Galera Alberto — Quaglia Giuseppe — Asinari di Bernezzo Enrico — De Bonis Francesco — Scotti Douglas di Vigoleno Enrico — Celentano Eugenio — Franzini-Tebaldi Gaetano — Carminati Marco — Barzacchi Alfredo — Movizzo Dante — Brunati Carlo — Serra Edoardo — Prezioso Enrico — Benatelli Odorico — Locascio Roberto — Japelli Gio. Battista — Tua Giacinto — Chiarla Ernesto — Casalegno Achille — Tagliaferri Ettore — Giacchetti Luigi — Bianchieri Giacomo — Santoro Felice — Gualterio Lodovico — L'Abbate Angelo — Pozzi Giuseppe — Musso Felice — Bisatto Giuseppe — Gigante Giuseppe

Al Collegio militare in Napoli.

Moneta Giovanni — Del Re Edoardo — Palizzolo Gandolfo — Tomasuolo Edoardo — Camillon de Massoins Alessandro — Squillace Antonio — Lauritano Antonio — Cacace Alfredo — Folinea Roberto — Vassallo Paleologo Alessio.

L'ingresso dei predetti nuovi allievi nella Regia militare Accademia avrà luogo il 1° novembre p. v., e nella Scuola di fanteria e di cavalleria e nel Collegio militare in Napoli dal 10 al 15 di detto mese, fermo rimanendo il disposto dai numeri 37 e 28 delle ministeriali norme 20 e 22 scorso aprile.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(*Divisione 2ª, sezione Commercio*).

Con decreto del 19 luglio 1870 la prefettura di Pesaro ed Urbino ha approvato la deliberazione del 13 maggio 1870 del Consiglio comunale di Orciano, con la quale viene istituita una fiera detta di Sant'Anna, da celebrarsi il 27 luglio di ogni anno nella località di Montebello.

Con altro decreto del 27 agosto 1870 la stessa prefettura approvò la deliberazione del 24 maggio 1870 del Consiglio comunale di Fossombrone, mediante cui si provvede all'istituzione di una fiera da tenersi nel comune stesso il 20 luglio di ogni anno, ed alla istituzione di mercati da celebrarsi nel predetto comune in ogni sabbato dell'anno e in ogni lunedì inoltre dal 1° ottobre a tutto giugno.

Firenze, addì 13 ottobre 1870.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
V. Vignolo.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(*Divisione 2ª, sezione Commercio*)

Con decreto dell'8 ottobre 1870 la prefettura di Siracusa ha resa esecutiva la deliberazione del Consiglio comunale di Augusta in data del 2 giugno 1870, colla quale viene istituito in quella città un mercato di animali bovini e cavallini e di tessuti di qualunque sorta da tenersi nei giorni 3 e 4 di agosto di ogni anno.

Firenze addì 15 ottobre 1870.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
V. Vignolo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Prima pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita iscritta al consolidato 5 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Torino n° 142763, di L. 1000, a favore di Maggiolo Maria, nata Sciaffino, del vivente Domenico, domiciliata in Santa Maria Ligure (Genova), allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Maggiolo Maria, nata Schiattino, fu Domenico, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, li 14 ottobre 1870.

Il Direttore Generale
F. Mancardi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Prima pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 15, n° 63,641, e dell'assegno provvisorio, n° 21,320, dell'annualità di lire 2, iscritti al consolidato 5 0[0 presso la cessata Direzione del Debito pubblico di Napoli a favore di Cotrina Ciro di Giuseppe, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Cotrone Ciro, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze li 13 ottobre 1870.

Il Direttore Generale
F. Mancardi.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il nuovo orario da applicarsi alle corse sulle strade ferrate romane annunzia due treni diretti ogni giorno da Firenze a Roma, e due da Roma a Firenze. Da Firenze si parte alle 10 antimeridiane e alle 10,50 pomeridiane per arrivare a Roma alle 8,10 pomeridiane e alle 8,51 antimeridiane; da Roma si parte alle 10,16 antimeridiane e alle 9,10 pomeridiane per arrivare a Firenze alle 8,33 pomeridiane e alle 7,22 antimeridiane. Vi sarà inoltre ogni giorno da Firenze a Roma e viceversa un treno omnibus, con partenza da Firenze alle 6 antimeridiane e arrivo a Roma alle 6,37 pomeridiane; quello che parte da Roma arriva a Firenze alle 7,37 pomeridiane.

— La *Gazzetta di Parma* del 17 ha intrapreso la pubblicazione dell'Elenco dei premiati a quella Esposizione nazionale di belle arti. Conseguirono la medaglia d'oro:

In architettura:

Breglia Nicola, da Napoli;
Lodi cav. prof. Fortunato, da Bologna.

In pittura:

Pittara cav. Carlo, da Torino;
Maccari Cesare, da Siena dimorante a Roma (Per la *Fabiola*);
Marinelli cav. prof. Vincenzo da Napoli;
Chierici prof. Gaetano, da Reggio Emilia;
Carrillo cav. Achille, da Napoli;
Busi Luigi, da Bologna.

In incisione:

Aloisio Juvara cav. Tommaso.

In scultura:

Marzaroli Cristoforo, da Parma;
Monteverde prof. Giulio, da Genova dimorante a Roma.

— Scrivono da Bellagio alla *Lombardia*:

Sabato S. A. R. la Principessa Margherita onorava di sua visita la famiglia dei marchesi Trotti.

La popolazione di Bellagio, saputo l'arrivo di S. A., mosse ad incontrarla per la Valassina, preceduta dalla banda del paese.

I più fragorosi applausi e la fanfara Reale salutarono la Principessa, che rimase commossa a sì festevole accoglienza.

L'inno Reale, gli evviva alla Principessa, al Re, all'Italia, a Roma capitale risuonavano per quei deliziosi colli, ed il continuo sparo dei mortaretti delle ville Giulia, Melzi, Polsoli e Trotti, annunciavano anche ai lontani la gioia di quei borghigiani.

Scesa alla villa Trotti S. A. ringraziò con gentili parole l'accorsa popolazione, ed altrettanto fece nel salire a bordo del piroscafo, che alla sera la condusse a Como.

La popolazione di Bellagio, con tale festosa accoglienza, attestava a S. A. anche la propria gratitudine pel generoso di lei concorso a quel nascente asilo infantile.

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova* del 17:

La mattina del 14 corrente il piroscafo *Espresso* della Società Peirano e Danovaro, sotto il comando del capitano G. Brofferio, facendo viaggio da Nizza a questa città, s'avvide di un legno in travaglio sul parallelo di Monaco. Il capitano volava al suo soccorso, e non ostante il cattivissimo tempo poteva prenderlo a rimorchio, e trasportalo incolume a Porto Maurizio.

La nave salvata era lo scooner italiano *Pasquale*, capitano Angelo Carletti, dell'isola d'Elba, che in seguito a burrasca del sud ovest spezzato l'albero di trinchetto e colla bandiera a mezz'asta in chiamata d'aiuto, correva rischio d'essere fra poche ore gettato in sulla costa, e subir certo naufragio.

Sia lode all'egregio capitano Brofferio, che non curando il proprio rischio, con marinaresca valentia seppe operare il salvataggio. Sia pure elogio al macchinista per l'esattezza dei movimenti, ai marinai e passeggieri che si prestarono all'opera con abnegazione e sangue freddo.

R. ISTITUTO MUSICALE DI FIRENZE.

Il corso ordinario delle lezioni si riapre il dì 5 novembre p. v.

Le rassegne saranno date agli alunni dal dì 24 a tutto il 31 del corrente ottobre, dalle ore 11 antimeridiane alle 2 pom.; e per la Scuola corale serale dal dì 5 a tutto il dì 10 novembre, da ore 8 1[2 a ore 10 di sera.

Le domande di nuove ammissioni saranno ricevute alla segreteria dell'Istituto dal dì 7 a tutto il dì 12 novembre.

Si avverte che per le scuole di *pianoforte non potranno aver luogo nuove ammissioni*, e per le altre scuole il numero delle ammissioni dovrà, secondo l'esito dell'esame cui debbono sottoporsi gli ammittendi, restringersi al numero dei posti che saranno per riuscire vacanti in seguito degli esami di conferma e di passaggio.

Li 17 ottobre 1870.

Visto, *il Presidente* L. F. Casamorati.

Il Segretario E. Cianchi.

DIARIO

Il *Constitutionnel* proclama essere oggimai tempo che il Governo della difesa nazionale adotti delle misure energiche affine di paralizzare il movimento e le manifestazioni autonomico-socialiste dei dipartimenti meridionali della Francia, e dichiara che tali misure fanno parte necessariamente del piano generale di difesa del paese. Per dimostrare fino a qual punto sieno giunte le cose nei territorii meridionali della repubblica, il foglio citato riferisce certo articolo dell'*Emancipation* di Tolosa, nel quale si annunzia e si approva la nomina e l'invio di Alfonso Gent in qualità di commissario generale della lega del sud presso il governo di Tours onde ottenerne la ratifica delle deliberazioni della lega. Oltredichè l'*Emancipation* annunzia che la nomina del signor Gent venne già annunziata alle autorità rappresentanti del governo di Tours e che tutte le disposizioni sono pronte per la costituzione ufficiale ed indipendente della lega. « Dinanzi al pericolo che simili complotti fanno correre all'ordine ed alla unità della nazione, dice il *Constitutionnel*, il governo deve avere adottate delle disposizioni energiche. La repressione di simili diserzioni entra nei limiti del programma della difesa nazionale. »

Lo stesso giornale protesta contro gli arbitrii di taluni alti funzionarii provinciali ed in ispecie contro il prefetto della Loira che di sua iniziativa ha sciolto il Consiglio generale di quel dipartimento ed ha sospeso un giornale, e contro l'amministratore delle Bocche del Rodano che di propria privata autorità ne ha soppresso un altro.

I particolari che si leggono sui fogli di Tours, intorno al combattimento di Arthenay ed alla presa di Orléans, sono tuttavia incompleti. Ecco quel che scrive la *France* intorno a questi due recenti episodi della guerra: « Orléans è stata occupata dai Prussiani martedì alle ore sette e mezzo di sera. Le nostre truppe hanno operata la loro ritirata attraversando la Loira, e sembrano ripiegarsi in direzione di Bourges. Sul combattimento di Arthenay continuiamo a saper poco. Del fatto d'armi avvenuto poi non ci sono che vaghe voci. Due punti sui quali tutte le versioni sembrano d'accordo son questi: che le due malarrivate giornate hanno anch'esse esordito con una sorpresa, e che le truppe regolari sono state esse le prime a ceder terreno. Le guardie mobili furono esse sole a sopportare quasi tutto il peso della lotta assieme alla legione dei zuavi ex-pontifici. »

L'occupazione di Orléans da parte dei Prussiani, secondo che scrive la *France*, fece rinascere i dubbi che il governo delegato di Tours intenda di trasferire altrove la sua residenza. Si parlava di Bordeaux, di Tolosa, di Marsiglia. Però la inquietudine su questo punto si sono alquanto calmate dietro la considerazione che « la presenza dei Prussiani ad Orléans non costituisce per Tours che un pericolo molto ipotetico, e se non altro, troppo remoto perchè possa mancare il tempo di avvisare con pacatezza alle deliberazioni da prendersi. »

Le corrispondenze parigine più recenti giunte per via aerostatica fanno cenno di manifestazioni politiche armate, occorse nella città assediata; manifestazioni che produssero una certa impressione, senza però che l'ordine ne sia stato turbato. « Esse non valsero, dice la *Indépendance Belge*, che a dimostrare l'assoluta impotenza dei fautori di agitazioni. Essi hanno potuto constatare che non formano che l'infima minoranza, e che non hanno presa sul popolo, il cui pensiero si confonde con quello del governo e non ha altro obbiettivo che la difesa nazionale.

In assenza del signor Gambetta è il signor Giulio Favre che regge interinalmente il ministero dell'interno.

Il *Journal de Genève* annunzia che, dopo avere prorogato una volta il principio dei suoi lavori a motivo dei gravi avvenimenti di questi ultimi tempi, la Commissione per la revisione della Costituzione federale svizzera si è finalmente riunita ieri, 17 ottobre. Fra le proposte che vi si aspettavano per prime, una doveva essere di natura dilatoria e fondata sull'argomento della « opportunità di aspettare il risultato della revisione della Costituzione federativa della Germania, la quale, su certi punti, potrebbe avere dei risultati importanti a conoscersi onde tenerne conto nel lavoro dello stesso genere che si sta preparando per la Svizzera. »

Si dice che il generale Vogel di Falkenstein sia ritornato al suo posto di comandante dell'esercito della Corte ad Annover, in seguito della ricomparsa della flotta francese in quei paraggi.

Si afferma che, per ordine del re di Baviera, verrà fra breve pubblicata una esposizione officiale relativa al contegno del governo bavarese nella questione costituzionale germanica.

La Dieta di Croazia è convocata pel giorno 22 ottobre.

Il presidente degli Stati Uniti, generale Grant, ha pubblicato un proclama contro a quelle persone che si adoprano negli Stati dell'Unione americana in favore di spedizioni militari preparate da corporazioni contro il territorio di potenze che sono in pace cogli Stati Uniti, facendo questue, arruolando individui e armando navi a questo fine. Tutte le persone che partecipano a questi fatti sono avvisate che non dovranno aspettare alcuna grazia dal potere esecutivo, e che inoltre non eviteranno le conseguenze dei loro atti passibili di punizione. Il presidente, inoltre, esorta tutte le autorità federali a catturare i contravventori e a processarli quali trasgressori della legge di neutralità.

La Colonia italiana dell'Attica ha inviato un indirizzo per esprimere a S. M. ed al Regio Governo la sua soddisfazione per la liberazione di Roma.

La Deputazione provinciale di Campobasso, nella tornata del 14 corrente, facendo plauso alla iniziativa presa dal Consiglio provinciale di Lecce di offrire a S. M. il Re una corona quale espressione di gratitudine per il compimento del programma nazionale, ha deliberato di concorrere alla spesa voluta per attuare questa patriottica risoluzione con una somma di lire 2000, dolente che le condizioni delle finanze provinciali non le consentano di destinarvi una maggior somma.

In attestato di omaggio e di plauso per la occupazione di Roma hanno inviato indirizzi a S. M. il Re ed al R. Governo:

La Direzione del Comizio agrario senese in nome anche del Corpo sociale da essa rappresentato;

I componenti del 2° battaglione della guardia nazionale del mandamento di Trentola, provincia di Terra di Lavoro.

La Colonia italiana di Galatz, volendo concorrere a sollievo dei poveri danneggiati dall'incendio di Pera, ha raccolto, per mezzo di pubblica sottoscrizione, la somma di lire 613, che venne già spedita al Comitato centrale dei soccorsi in Costantinopoli.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Avviso.

Si porta alla conoscenza del pubblico che l'Amministrazione delle poste francesi, in vista della frequenza dei casi di febbre gialla avvenuti nella Catalogna, ha assoggettato a quarantena le provenienze di Spagna; per lo che i dispacci postali della Spagna per l'Italia transitanti per la Francia sono trattenuti sette giorni nel lazzaretto di Perthus.

Firenze, addì 16 ottobre 1870.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

La intera valigia anglo-indiana dovendo sino a nuovo avviso tenere la via del Brennero e di Brindisi, la partenza del piroscafo postale italiano da Brindisi per l'Egitto avrà di nuovo luogo, sin dalla prossima settimana, la mattina del martedì, per cui l'ultima partenza da Firenze per l'Egitto e per le Indie resta fissata, come anteriormente al 26 scorso settembre, alla sera del lunedì alle 10, 40.

Rimangono quindi abrogate le contrarie disposizioni portate dall'avviso ufficiale delli 23 settembre summenzionato.

Avanzamenti della Galleria nel traforo delle Alpi.

INDICAZIONI	Sud	Nord	*Totale*
Lunghezza totale della galleria da scavarsi, metri	....	....	12220 »
Avanzamenti in piccola sezione nella 1ª quindicina di ottobre ... »	41 30	37 45	
Avanzamento complessivo in piccola e grande sezione al 30 sett. 1870»	6843 10	4914 10	
Totale della galleria scavata agl'imbocchi sud e nord il 15 ottob. 1870»	6884 40	4981 55	11865 95
Rimangono a scavarsi metri	....	....	354 05

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Tours, 17.

Un decreto del governo di Parigi, in data dell'11, proroga fino al 15 novembre il termine delle scadenze degli effetti di commercio. È quindi annullato il decreto del governo di Tours, in data del 13 corrente, sullo stesso soggetto.

L'armamento delle guardie nazionali prosegue con molta attività. Furono distribuiti 1,133,341 fucili, compresi i 280,738 dati alle guardie mobili di Parigi. Un numero eguale verrà fra breve distribuito dalla Commissione dell'armamento.

BORSE.

	Vienna, 15	17
Mobiliare	254 90	255 20
Lombarde	174 20	174 10
Austriache	380 —	383 —
Banca Nazionale	709 —	711 —
Napoleoni d'oro	9 91	9 92
Cambio su Parigi	48 75	— —
Cambio su Londra	124 20	124 10
Rendita austriaca	66 20	66 80
	Berlino, 15	**17**
Austriache	207 —	207 3/4
Lombarde	94 3/8	94 1/2
Mobiliare	137 3/4	138 1/4
Rendita italiana	54 —	54 1/4

Bruxelles, 17.

L'*Etoile belge* ha un dispaccio da Mariemborgo, 16, il quale dice:

Un pallone partito alle ore 7 del mattino da Parigi con 4 viaggiatori e 2 sacchi di dispacci discese presso Mariemborgo alle ore 1. Il pallone era diretto da Godard figlio.

Parigi continua ad agire eroicamente.

Ieri fu data una battaglia sotto le mura di Parigi; 3000 prussiani sarebbero stati uccisi.

Kragujevatz, 17.

Il governo presentò alla Scupcina la convenzione conchiusa colla Romania relativa all'estradizione dei delinquenti non politici e dei disertori.

Il bilancio pel 1872 presenta un sopravanzo di 400 mila piastre.

Tours, 17.

Un comunicato del *Moniteur* dice che imperiose necessità impongono a Gambetta il dovere di recarsi immediatamente presso l'armata dei Vosgi, che ha la missione di arrestare la marcia dei Prussiani sopra Lione. L'assenza di Gambetta durerà soltanto tre giorni, e il suo portafoglio sarà tenuto interinalmente da Crémieux.

Un decreto ordina alle società delle strade ferrate di prendere immediatamente le misure necessarie per accelerare il trasporto delle truppe e del materiale da guerra.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 17 ottobre 1870, ore 1 pom.

Il mare è generalmente mosso: è agitato nel golfo di Gaeta, grosso nel golfo di Manfredonia. I vènti sono per la massima parte deboli e del 4° quadrante. Pioggia leggera in qualche stazione del centro, dove la pressione è aumentata fino a 10 mm. Nel nord il barometro è salito in media di 7 mm., nel sud di 2. Il cielo in molti luoghi è nuvoloso.

Il tempo accenna ad un cambiamento; il cielo si manterrà coperto e pioverà di nuovo in qualche luogo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 17 ottobre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero (mm)	755,0	754,0	755,0
Termometro centigrado	12,5	18,0	14,5
Umidità relativa	80,0	80,0	83,0
Stato del cielo	sereno velato	nuvolo	pioggia debole
Vento: direzione / forza	E debole	E debole	E debole

Temperatura massima .... + 18,0
Temperatura minima.......... + 8,0
Minima nella notte del 18 ottobre .. + 12,0
Pioggia nelle 24 ore......... mm. 12,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *La Cenerentola*.

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ferrari: *Pipelet* — Ballo: *La vendetta di una Silfide*.

TEATRO ROSSINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ricci: *Il Birraio di Preston* — Ballo: *Le astuzie degli amanti*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia Meynadier rappresenta: *Le carnaval d'un merle blanc*.

Fea Enrico, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 18 *ottobre* 1870)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0[0	1 luglio 1870	»	57 40	57 35	57 50	57 42	—	—	—
Detta 3 0[0	1 aprile 1870	»	34 80	34 60	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0[0	1 ottob. 1870	»	78 10	78 —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	id.	»	76 10	76 —	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	678 —	676 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0[0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	462	—
Imprestito Ferriere 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1874 50	1873 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2350
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	66 —	64 —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	76
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	210 —	208 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0[0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0[0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	325 —	324 —	326 —	325 —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	412
Obbl. 3 0[0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0[0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	442
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0[0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	58
3 0[0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35 20
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	78 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	76 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 32	26 28
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 08	21 05
								Sconto Banca 5 0[0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0[0: 57 35, 57 40 cont. — Impr. Naz. 78 05 cont. — Az. Regia Tab. 677 cont. — Az. SS. FF. Romane 65 cont.

Per il Sindaco: Augusto di G. Lebi aggiunto.

Citazione per pubblici proclami.

Con decreto della Corte d'appello di Torino delli 5 ottobre corrente anno, in conformità di precedenti conclusioni del Ministero pubblico, sull'instanza della Società ferroviaria dell'Alta Italia avente sede in Torino, in persona del suo direttore generale sig commendatore Paolo Amilhan, rappresentata dal procuratore sottoscritto causidico Vincenzo Barberis esercente in Torino, con elezione di domicilio presso il medesimo, venne autorizzata la citazione a mente dell'artic. 146 del Codice di procedura civile per pubblici proclami degli individui infranominati, con che però vengano citati nei modi ordinari li Almano Carlo, Aghemo Giovanni, Aprile Domenico, Accossato Francesco, Albani Pietro ed Amico Giuseppe, tutti operai addetti al servizio di essa Società ferroviaria, elettivamente domiciliati in Torino presso l'ufficio e persona del procuratore capo Angelo Chiesa, per comparire avanti la stessa Corte d'appello di Torino in via formale e nel termine di giorni venticinque prossimi, per ivi, in riparazione della sentenza 9 settembre 1870 del tribunale di commercio di Torino, registrata il 13 stesso mese al volume 12, numero 3041, vedersi accogliere le conclusioni da essa Società ferroviaria tolte in primo giudizio per la sua assolutoria dalle domande avverse, colle spese di primo e di secondo giudizio.

Nome e cognome dei citati:

Almano Carlo
Aprile Domenico
Albani Pietro
Ador Domenico
Alessio Giuseppe
Antino Carlo
Arduino Giovanni
Agosti Giovanni
Alessio Pietro
Alvarino Francesco
Alberti Luigi
Amore Giuseppe
Ajrola Gioanni
Albari Domenico
Arri Giuseppe
Aghemo Giovanni
Accossato Francesco
Amico Giuseppe
Ajchini Antonio
Ajrola Giacomo
Aliberti Carlo
Avidano Francesco
Ardrizzi Gioanni
Armano Alessandro
Andrejni Gioanni
Assalini Marco
Ambrogio Carlo
Ajrasca Giuseppe
Assum Vincenzo
Bessola Pietro
Borgis Giuseppe
Bormida Giuseppe
Bolla Francesco
Baracco Bartolomeo
Binelli Antonio
Balbi Giuseppe
Berghino Antonio
Bertelli Domenico
Barabino Luigi
Bacchiani Gioanni
Brondo Francesco
Borio Filippo
Boero Stefano
Bartone Gioanni
Bussetti Pietro
Borrone Pietro
Bandrano Tommaso
Borano Pietro
Bertoni Luigi
Bonisetto Bernardo
Bonfiglio Federico
Bioletti Giuseppe
Borro Battista
Bordino Andrea
Brescia Gioanni
Buscaglione Stefano
Bolla Gioanni
Boravicchio Carlo
Balsario Gioanni
Barberis Paolo
Bagnasco Antonio
Bianchetti Gian Battista
Bruzzone Giuseppe
Balbi Giorgio
Bertoglio Sebastiano
Brovera Antonio
Boria Gioanni
Bosetta Carlo
Bonomo Mattia
Berta Domenico
Bocaccio Gioanni
Benedetta Michele
Baduoco Giovanni
Basino Gioanni
Berrino Alessandro
Bonetto Simone
Balocco Pietro
Boero Carlo
Bernasconi Luigi
Benedetti Luigi
Bosticco Matteo
Busotti Antonio
Bertolero Gioanni
Borzio Michele
Bergamasco Gioanni
Bellacoscia Paolo
Borosato Filippo
Brasso Giacomo
Bussi Biagio
Bello Felice
Bandino Michele
Bringiotti Gioanni
Buzzi Francesco
Braggio Gioanni
Bovero Francesco
Boveris Franc. Antonio
Bandisone Giuseppe
Buzzi Giuseppe
Barberis Francesco
Brusorio Antonio
Bandi Cristoforo
Bombelli Luigi
Baj Giacomo
Boniforti Luigi
Buzzone Matteo
Boria Giuseppe
Barbera Gioanni
Bondincani Domenico
Barone Angelo
Borasio Vincenzo
Bassetti Giovanni
Bistolfo Gabriele
Borasio Carlo
Bajetto Michele
Bacchetta Giuseppe
Bregani Carlo
Bonicalzi Angelo
Baravalli Gioanni
Bosio Lorenzo
Baghino Pietro
Buzzi Paolo
Biaja Paolo
Boidi Giuseppe
Bruera Enrico
Brustia Pietro
Borgia Gioanni
Benedetti Giuseppe
Branca Domenico
Brovelli Stefano
Brusa Luigi
Bongioanni Giuseppe
Baretti Davide
Bontempo Francesco
Boglietti Giuseppe
Bottaro Gioanni
Brovelli Angelo
Brovelli Giovanni
Bringiotti Carlo
Belli Felice
Bocca Francesco
Brumengo Antonio
Belgardi Vincenzo
Baratti Giuseppe
Camanini Giacomo
Canestri Lorenzo
Canali Gondisalvo
Carpeneto Antonio
Campi Angelo
Cussotto Giuseppe
Camagna Sebastiano
Certano Domenico
Cajelli Giuseppe
Cambiaggio Francesco
Carpeneto Ant fu Giov.
Caviglione Pietro
Castelli Pietro
Carpino Antonio
Comolo Carlo
Chiesa Gioanni

Cantalupo Antonio
Cellerino Cristoforo
Caligaris Pietro
Cravanzola Antonio
Cucco Antonio
Cassinelli Antonio
Costa Antonio
Cajrola Virginio
Cermelli Giovanni
Colombo Antonio
Costa Lorenzo
Cilerino Lorenzo
Cerruti Marco
Cervetti Stefano
Cervetta Angelo
Cambiaggio Andrea
Cambiaso Gioanni
Carpeneto Ant. di Luigi
Colombo Giacomo
Ciresio Giovanni
Chadaux Agostino
Conta Angelo
Corrado Giuseppe
Canestro Pietro
Chiabotto Giuseppe
Conte Antonio
Calliano Domenico
Ceresetto Angelo
Crespi Angelo
Capra Giuseppe
Carignano Andrea
Cereda Giuseppe
Cozza Giuseppe
Cibonfo Carlo
Colombaro Giovanni
Canestro Pietro
Cravarezza Francesco
Corra Pietro
Calvi Francesco
Ceresa Gioanni
Cattaneo Angelo
Costa Giovanni
Cerato Secondo
Cornaglia Giuseppe
Corati Guido
Cervetti Paolo
Cellerino Tommaso
Cinetti Antonio
Conti Antonio
Cordiè Carlo Secondo
Carmagnola Pietro
Corrado Giuseppe
Calvo Antonio
Calova Luigi
Cernusco Federico
Cabella Carlo
Cena Giovanni
Conetti Pietro
Coda Stefano
Costa Giuseppe
Camerano Giovanni
Casale Paolo
Chiappone Pietro
Castelli Gioanni
Curioni Michele
Cellerino Carlo
Casarengo Giuseppe
Caretta Bartolomeo
Cantore Gioanni
Cellerino Gioanni
Carnevale Carlo
Cornaglia Giuseppe
Cermelli Stefano
Camini Gaetano
Cristina Giuseppe
Cappa Stefano
Calligaris Valentino
Ciceri Luigi
Carmine Gottardo
Cristina Cesare
Contini Gioanni
Cardani Angelo
Coscia Francesco
Coppa Carlo
Cargnino Gioanni
Cassinello Fran. Antonio
Camisasca Gaudenzio
Carpaneto Lorenzo
Carpini Margherita vedova di Francesco Busia, qual madre e legale amministratrice dei minori di lei figli Giuseppe, Maria, Carlo, Michele e Teresio, eredi del loro padre Francesco Busia
Casanova Giuseppe
Caretta Giuseppe
Caroli Francesco
Colpani Giuseppe
Carmine Defendente
Caligara Pietro
Carmine Giuseppe
Colombati Luigi
Cantello Pietro
Castagneris Giovanni
Cucco Giuseppe
Cavano Giuseppe
Costa Carlo
Colla Paolo
Campra Giacomo
Comba Nicola
Destefanis Gioanni
Demicheli Filippo
Demattei Gioanni
Detoma Pietro
Dominici Matteo
Dasso Carlo
Demicheli Giuseppe
Denini Clemente
Deagostini Giuseppe
Deorsola Francesco
Draglio Luigi
Decrù Carlo manuale politore
Dalmazzo Carlo
Dentis Giuseppe
Demaria Gioanni
Demicheli Bartolomeo
Delmastro Giovanni
Destefanis Michele
Demicheli Giuseppe
Dasso Teodoro
Delmastro Francesco
Decri Domenico
Demaria Luigi
Delpiano Giacomo
Dorma Antonio
Drovetto Carlo
Dovis Angelo
Dao Giacomo
Elleno Antonio
Epifanio Giacinto
Enrione Lorenzo
Emanuelli Domenico
Emanuelli Carlo
Fornaro Stefano
Fogliarino Giovanni
Fassino Luigi
Ferraris Carlo
Ferrero Francesco
Favero Giuseppe
Ferrant Francesco
Ferrara Maurizio
Ferrari Pietro
Fusano Lino
Ferraris Luigi
Foglino Giuseppe

Ferrari Domenico
Ferraris Paolo
Fracchia Pietro
Ferraris Nicolao
Faletti Giorgio
Fogliarino Stefano
Ferretti Leone
Forarino Giacomo
Formento Antonio
Falletti Giovanni
Fornaresio Giovanni
Ferrero Giacomo
Frachia Francesco
Facchino Antonio
Ferraris Bandolino
Ferrari Alessandro
Filippa Bernardo
Fracasso Antonio
Ferraris Giov. Battista
Fornero Bernardo
Fresia Giuseppe
Furgeri Giuseppe
Fontana Giovanni
Fantoni Pietro
Fossati Felino
Formento Antonio
Ferrari Francesco
Fiandino Sebastiano
Forno Serafino
Fraletti Carlo
Ferrari Luigi
Fissore Bernardo
Ferrero Giuseppe
Fumarone Antonio
Guala Giovanni
Garbarino Valerio
Garavelli Carlo
Gaggero Antonio
Goffi Giuseppe
Gastaldi Antonio
Gobbi Antonio
Gastaldi Matteo
Garbolino Francesco
Gino Giacinto
Gili Lorenzo
Gaffino Federico
Gianasso Angelo
Guido Giovanni
Gozzano Domenico
Germano Giuseppe
Golzio Michele
Garone Paolo
Garello Giacomo
Ghio Vittorio
Ghiglione Giovanni
Grondona Giuseppe
Ghiglione Luigi
Ghiglione Gius. fu Franc
Graziano Giuseppe
Garine Giovanni
Giovanetti Domenico
Gandolfo Stefano
Giolitti Francesco
Gianetto Giuseppe
Garena Giacomo
Grignani Silvestro
Grosso Carlo
Germano Stefano
Golzio Antonio
Gabbia Giorgio
Goria Giov. Battista
Graglia Paolo
Gilardenghi Gio. Battista
Geroli Sebastiano
Guazzotti Giovanni
Ghigo Antonio
Gemma Ambrogio
Guazzotti Giuseppe
Gobbi Giovanni
Giordano Giovanni
Gratti Giacomo
Giordani Gio. Battista
Gandini Giuseppe
Gastaldi Filippo
Gazzaniga Giuseppe
Grandi Francesco
Garetto Gio Domenico
Giuliani Francesco
Groteschi Giuseppe
Garbagnati Luigi
Garino Luigi
Goletto Francesco
Gribaudo Eugenio
Giacometti Giuseppe
Gioannetti Francesco
Giora Giovanni
Gerbaudi Giuseppe
Guasco Paolo
Germano Carlo II (2°)
Gaj Giovanni
Garbero Carlo
Gatti Giovanni
Giovine Carlo
Guazzotti Cristoforo
Garbarino Giovanni
Gatti Pietro
Giordano Biagio
Gallesio Luigi
Gallina Roberto
Gho Giovanni
Gay Michele
Grandi Carlo
Giovannini Giovanni
Giacometti Pietro
Gabbano Giuseppe
Gino Giacinto
Giorda Andrea
Guenzi Pietro
Giacoso Felice
Garella Giacomo
Garrone Antonio
Guida Maurizio
Ioverardi Carlo
Isaja Giovanni
Isotta Luigi
Inverardi Ermenegildo
Isella Giuseppe
Ivaldi Pietro fu Antonio di Brescia
Ivaldi Pietro fu Bartol.
Lume Antonio
Levetti Giovanni
Lorenzone Giovanni
Leardi Nicola
Lovera Andrea
Lacie Lorenzo
Laudani Giovanni
Lavatelli Gerolamo
Lajolo Stefano
Lessio Agostino
Lasagna Matteo
Lotti Domenico
Lagustena Giuseppe
Liscoli Giuseppe
Moglia Giovanni
Morando Andrea
Mottura Giambattista
Micheletto Giovanni
Magnani Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Malaspina Pasquale fu Bernardo
Mazza Giovanni
Malcotti Francesco
Mercolino Luigi
Morra Bartolomeo
Morazzo Gio. Battista
Marnetto Stefano
Matta Emanuele

Marchisio Giorgio
Moffa Felice
Mornesi Michele
Morgari Giovanni
Migcotti Eusebio
Minetti Giovanni
Morosi Giovanni
Marchesotti Lodovico
Masino Francesco
Mizza Giovanni
Morino Giuseppe
Menso Giuseppe
Milone Giovanni
Mocco Pietro
Moriondo Giacomo
Mannelli Stefano
Maggio Pietro
Massobrio Francesco
Mantelli Giuseppe
Marchetti Felice
Masnero Antonio
Malvasio Costantino
Masnero Filippo
Merletti Francesco
Monetti Carlo
Mattea Giuseppe
Marone Giuseppe
Marchino Lorenzo
Martini Pietro
Magnone Angelo
Migliavacca Giuseppe
Monetto Giuseppe
Meschio Pietro
Musso Lorenzo
Monti Pietro
Merlino Michele
Musso Bartolomeo
Mignone Giuseppe
Machand Pietro fu Pietro
Malandrone Giuseppe
Motta Giuseppe
Massino Gioanni
Monbaruzzo Giovanni
Marello Giuseppe
Masocchi Giuseppe
Martini Giovanni
Moretta Giuseppe
Marini Andrea
Martignone Matteo
Monbaruzzo Giuseppe
Masnero Lorenzo
Maranzano Giovanni
Moretta Giuseppe
Maestri Giuseppe
Mercenaro Giov. Battista
Montaldo Giov. Battista
Martinoji Giuseppe
Marchisio Giovanni
Morello Antonio
Marasso Michele
Malaspina Pasquale fu Luigi
Malerba Francesco
Montessono Antonio
Miglietti Pietro
Mascalzoni Andrea
Moretti Giuseppe
Mezzoli Antonio
Musso Giacomo
Najray Michele
Negro Giovanni
Novara Carlo
Navarino Giuseppe
Nodillo Secondo
Novarese Francesco
Nigra Giovanni
Novara Giovanni fu Fr.
Novaresio Antonio
Nanni Paolo
Nissolino Clemente
Napoli Vittorio
Negro Matteo
Negrone Pietro
Novo Domenico
Natale Pietro
Novara Giovanni fu Giovanni
Negro Luigi
Naretto Domenico
Oldano Giovanni
Ottavio Giuseppe
Odicino Luigi di Domen.
Obermetti Giuseppe
Olivero Costanzo
Oliva Giuseppe
Oliviere Giuseppe
Oggero Giovanni
Odicini Luigi fu Gius.
Odicino Francesco
Pollone Antonio
Prato Pietro
Perello Giovanni
Perino Giovanni
Portigliatti Michele
Podemonte Angelo
Parodi Giuseppe fu Ang.
Picchio Pietro
Procchio Luigi
Parini Luigi
Palavino Giuseppe
Piotti Carlo
Patri Giovanni
Piano Costantino
Parodi Giacomo
Pitavino Gioanni
Pozzi Angelo
Picco Francesco
Ponto Francesco
Pomero Michele
Pasquero Domenico
Perino Giuseppe
Portengo Natale
Peirone Giuseppe
Pelisseri Luigi
Pampurro Giovanni
Panizza Giuseppe
Primitivo Vittorio
Perone Angelo

Panero Giuseppe
Pasquale Angelo
Panizza Luigi
Pajrolero Celso
Pollarolo Giovanni
Pistarini Andrea
Paschetta Antonio
Pignocca Paolo
Paretti Silvestro
Pariani Angelo
Perosino Pietro
Ponti Napoleone
Perello Antonio
Pastori Luigi
Porzio Giacomo
Polastro Antonio
Pita Giov. Battista
Pelizzero Tommaso
Pugnani Vittorio
Perrone Bernardo
Perrone Giuseppe
Picchinotti Giuseppe
Protto Sabino
Pavese Giovanni
Polastro Pietro
Pizzorno Giovanni
Pollone Secondo
Perla Domenico
Pissorno Giuseppe
Paschero Giovanni
Persoglio Guido
Pozzi Pietro
Pittaluga Carlo
Pennacchiero Carlo
Patroni Paolo
Pozzi Giuseppe
Pecchio Domenico
Poletti Luigi
Ponti Carlo
Pozzetti Gioachino
Piacentino Giuseppe
Piati Giovanni
Pallavidino Giuseppe
Palandella Claudio
Perotti Angelo
Patriarca Francesco
Patrone Lorenzo
Parodi Giuseppe di Giac.
Porta Michele
Predi Bartolomeo
Pagliarino Giuseppe
Priotti Giuseppe
Pomella Bartolomeo
Porneaud Gioanni
Pallavera Filippo
Parodi Gaetano
Pelissero Costantino
Pareto Agostino
Quaglia Domenico
Riva Luigi
Rossi Pietro
Rosa Eugenio
Rolando Giuliano
Risso Luigi
Risso Francesco
Repetto Anselmo
Repetto Domenico fu Benedetto
Rapetto Stefano
Roberto Giuseppe
Robusti Giuseppe
Rivara Giacomo
Reggio Bernardo
Regaldo Francesco
Recagno Battista
Robatti Perpetuo
Robatti Giacomo
Ramotti Gioanni
Rossi Giacomo
Remotti Cristoforo
Ranieri Giuseppe
Repetti Giov. Battista
Rossini Luigi
Rossi Luigi fu Battista
Bacca Giovanni
Rosso Gaspare
Razzetto Felice
Rovasa Nicolò
Robotto Francesco
Restiani Francesco
Remondino Giuseppe
Rivera Giov. Battista
Revella Carlo
Ruffinengo Carlo
Raspino Pietro
Reposi Felice
Rovere Giuseppe
Rigone Gioanni
Risso Giuseppe
Rialfo Luigi
Roncagni Nicola
Ricciardi Sebastiano
Rocchetti Leonardo
Ranzoni Domenico
Ratto Giuseppe
Rovega Defendente
Romanello Gaetano
Robiglio Gioanni
Roggia Andrea
Robusti Domenico
Rongone Francesco
Rovero Domenico
Rivera Giuseppe
Renaudo Giuseppe
Robesano Domenico
Ribotta Michele
Riccardi Pietro
Rabellino Giuseppe
Rolando Giuseppe
Rossi Pietro Lorenzo
Rebatti Angelo
Rustici Antonio
Roncarolo Cristoforo
Rossi Luigi fu Filippo
Rallo Giuseppe
Rosso Antonio
Rossi Carlo fu Giuseppe
Raccone Giovanni

Rubatti Luigi
Santi Paolo
Sclaverano Bartolomeo
Sardi Carlo
Sforzini Emanuele
Sacco Domenico
Sino Tomaso
Signorelli Giuseppe
Sala Domenico
Santamaria Giuseppe
Susto Gerolamo
Savio Giuseppe
Santi Giovanni
Sarnis Francesco
Sericano Giacinto
Saj Carlo
Scrivante Antonio
Scrivano Francesco
Scotti Giuseppe
Scolaro Giov. Battista
Stura Gioanni
Scarrano Gioanni
Solaro Gaudenzio
Solaro Vittorio
Sandrato Giuseppe
Siarini Gerolamo
Seggiaro Luigi
Signorelli Giuseppe
Sclaverano Francesco
Solaro Vittorio
Saporiti Pasquale
Serra Francesco
Scarsello Francesco
Santini Luigi
Sambuello Paolo
Salvarezza Pasquale
Saracco Francesco
Saj Andrea
Scajola Gio. Battista
Spalla Pietro
Saj Giuseppe
Sicbaldi Giuseppe
Scarpa Sebastiano
Sandrato Giacomo
Salio Napoleone
Sartore Giovanni
Savio Giuseppe
Salvarezza Giacomo
Saracco Felice
Testera Paolo
Tassistro Agostino
Teghile Giac. Antonio
Torchio Giacomo
Tosetti Angelo
Testera Sebastiano
Testera Francesco
Traverso Francesco
Tomatis Bartolomeo
Tosetti Giuseppe
Travaglia Carlo
Tarella Bartolomeo
Testera Luigi
Talenti Pietro
Torre Giuseppe
Tarino Giovanni
Traverso Giuseppe
Talenti Giovanni
Torrielli Domenico
Tortorini Giuseppe
Tamborini Giosuè
Trucco Stefano
Tamagno Antonio
Tuberga Giacomo
Torre Pietro fu Giov.
Trinchero Giacomo
Tinelli Giuseppe
Torre Giovanni
Talenti Luigi
Testera Pietro
Tonelli Paolo
Torta Giacomo
Torre Pietro fu Bartol.
Traverso Carlo
Traverso Pietro
Ussello Giovanni
Vigliani Ignazio
Vecchio Francesco
Viano Giovanni
Vianelli Luigi
Viale Ignazio
Valerio Dalmazzo
Vantoli Giovanni
Vernè Giuseppe
Vasina Giuseppe
Vigo Luigi
Vittonati Lorenzo
Viglierco Angelo
Viganò Carlo
Vallivero Giovanni
Vassallo Domenico
Vagliente Serafino
Vidatti Francesco
Valpreda Luigi
Vergano Paolo
Vignetta Giovanni
Verneri Giov Battista
Valsecchi Silvio
Varetto Francesco
Volante Giovanni
Vernizzi Luigi
Viganini Vincenzo
Zozzoli Giovanni
Zani Giuseppe
Zoccolo Francesco
Zamparoli Giuseppe
Zanaldi Antonio
Zamaretti Giuseppe
Zanini Luigi
Zanoni Giovanni
Zanino Domenico
Zanone Carlo
Zeme Giovanni
Zerbini Giuseppe
Zambaiti Luca
Zaccheo Domenico
Zinelli Ferdinando
Zanone Carlo
Formento Sebastiano

Firenze, il 14 ottobre 1870.
3368 — BARBERIS, *proc.*

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI GENOVA

AVVISO DI DELIBERAMENTO D'APPALTO.

A termini dell'articolo 59 del regolamento 25 gennaio 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta delli 8 ottobre stante:

Lotto unico — Provvista di chilogr. 120,000 piombo in pani per lire 66,000

in incanto d'oggi è stato deliberato mediante il ribasso di L. 0 55 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 21 del corrente mese di ottobre, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane.

Dato in Genova, addì 15 ottobre 1870.

Per detta Direzione
3419 — *Il Segretario*: ACHILLE DE MARIA.

Comunità di Serravalle Pistoiese

Avviso.

Il sottoscritto annunzia nuovamente la vacanza della condotta residenziale medico-chirurgica di Serravalle, cui è assegnato l'annuo stipendio di L. 1000

Gli obblighi inerenti alla medesima trovansi ostensibili nella segreteria comunale.

Il tempo utile per la presentazione delle domande, corredate dei relativi certificati, è di giorni 15 decorrendi dalla data del presente avviso.

Il postulante che verrà nominato dovrà recarsi alla residenza entro quindici giorni dal dì della partecipazione.

Dalla residenza comunale li 15 ottobre 1870.
3101 — *Il Sindaco*: VINCENZO COLZI.

Ministero della Marina

Avviso d'asta.

Si notifica che il giorno 24 corrente ottobre, alle ore 12 meridiane, avanti il direttore generale del personale, in una delle sale di questo Ministero, piazza Frescobaldi, presso il ponte Santa Trinita, si procederà all'incanto per il deliberamento della impresa delle sussistenze ai corpi della Regia Marina, divisa in tre distinti lotti, cioè:

Lotto 1° — Impresa nel 1° dipartimento
» 2° — » 2° »
» 3° — » 3° »

Ciascuna delle sovraccitate distinte imprese sarà duratura per tre anni a principiare dal 1° gennaio 1871 e terminare al 31 dicembre 1873.

Le condizioni generali e particolari d'appalto, coi relativi prezzi, sono visibili tutti i giorni presso il Ministero della Marina (Divisione 4ª, sezione 2ª), dalle ore 10 antimeridiane alle 5 pom., non che presso gli uffici dei Commissariati di marina, e presso tutte le Regie prefetture del Regno.

Gli aspiranti all'impresa dovranno essere nazionali, probi, ed esercenti un commercio che abbia affinità coi generi contemplati nella presente fornitura; le prime due qualità dovranno risultare da certificati delle Autorità competenti, l'ultima verrà accertata da apposita dichiarazione di una Camera di commercio del Regno; questi documenti dovranno presentarsi insieme all'offerta di ribasso.

Le offerte potranno essere presentate, oltre che al Ministero, anche ai suddetti uffici di Commissariato e di Prefettura, purchè ciò avvenga in tempo utile per potersi trasmettere al Ministero, ed arrivare nel giorno ed ora stabiliti per gli incanti.

Il deliberamento di ciascun lotto seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi stabiliti nel quaderno d'oneri il ribasso maggiore, calcolato a un tanto per cento, purchè questo superi il minimo fissato nella scheda segreta del Ministero della marina deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno insieme ai documenti suddetti ed alla offerta di ribasso per ogni singolo lotto esibire un certificato constatante l'eseguito deposito a garanzia dell'asta, in una delle casse dello Stato, della somma di lire 100,000 per ogni lotto, in numerario od in cartelle del Debito pubblico al corso di Borsa, salvo poi a portare i detti singoli depositi, all'atto della stipulazione del relativo contratto, alla somma di lire 250,000 per ciascuna dell'imprese nel 1° e nel 2° dipartimento, ed a lire 150,000 per l'impresa nel 3° dipartimento.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni quindici decorrendi dal mezzodì del giorno del seguito deliberamento di ciascun lotto.

Il deliberatario d'ogni singolo lotto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 800 per le spese del contratto.

Firenze, 2 ottobre 1870.
3250 — *Il capo di sezione*: CELESIA.

Avviso.

3418

Cessato avendo il signor Adolfo cav. Getti di rappresentare la Direzione per la Toscana della Cassa Generale delle Assicurazioni Agricole e delle Assicurazioni sull'Incendio, mantenendosi però tuttora nella sua qualità di agente generale per la Compagnia suddetta; si avverte essere stato investito in sua vece e come direttore il signor ROBERTO GUARMANI al quale quindinnanzi si dovranno rivolgere tutti coloro che colla predetta Compagnia potessero avere interessi.

Firenze, 15 ottobre 1870.
L'Ispettore Generale della Compagnia VINCENZO VISSÀ.

L'uffizio della Direzione è situato in via de' Conti, n. 13.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro.

Conformemente al disposto dell'articolo 429 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie, stato approvato con regio decreto del 25 novembre 1866, n. 3381,

Si notifica che la Camera di Commercio ed Arti in Bari ha dichiarato il furto degl'infradescritti buoni del Tesoro all'ordine, ed ha fatto istanza perchè, previe le formalità prescritte dalle leggi, sia a suo tempo disposto il rimborso in suo favore del capitale e dei frutti portati dagli stessi buoni.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione, senza che venga presentata opposizione a questo Ministero, si procederà al rilascio del decreto voluto dall'articolo 440 del suddetto regolamento col quale ne verrà ordinato il pagamento.

Descrizione dei Buoni.

Serie	Numero	Data	SOMMA Capitale	SOMMA Interessi	Nome e Cognome della persona in di cui capo fu girato il Buono	Data della scadenza	Tesoreria dalla quale deve essere effettuato il pagamento
E	5550	1869 8 luglio	10000	547 20	Camera di Commercio ed Arti di Bari	1870 27 sett.	Bari
»	5551	»	10000	547 20			
»	5552	»	10000	547 20			

Firenze, addì 7 ottobre 1870.
Pel Direttore Generale del Tesoro T. ALFURNO.
3277

Editto di vendita.

Il sottoscritto rende pubblicamente noto che al seguito della sentenza proferita da questo tribunale nel dì 29 marzo 1870, registrata a Firenze il 5 ottobre 1870, reg. 35, fol. 185, numero 5742, con lire 15 50, nella causa promossa dal signor Giovanni Paterni contro i signori Luigi Dolci, Giovanni Pelleschi e Cesare Taruffi, come stralciari della Società dei bucati a vapore, e dall'atto di significazione e accettazione parziale di detta sentenza notificatogli a ministero dell'usciere Mori nel dì 13 andante, la mattina del dì 21 ottobre corrente, a ore undici, in Peretola, nel locale ad uso di laboratorio della Società surricordata, sarà proceduto alla vendita di tutti gli utensili ed articoli ivi esistenti, e descritti nel verbale di sequestro del dì 21 febbraio 1870, registrato con marca da lire una annullata, previa stima da farsene al pubblico incanto al maggiore e migliore offerente, in uno o più lotti, a pronti contanti, ed a tutte spese degli acquirenti.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 27 ottobre 1870.
3122 — U. LIVERANI, vicecanc.

Avviso di dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile e correzionale di Genova, in Camera di consiglio, con sentenza del 23 febbraio 1870, dietro dimanda proposta dalle sorelle Maria, Rosa e Catterina Origone fu Emanuele di San Martino d'Albaro, ammesse al gratuito patrocinio con decreto della Commissione in data 16 aprile 1868, dichiarava l'assenza di Giovanni Battista e Giovanni Origone fu Emanuele, mandando inserirsi un estratto di tale provvedimento a norma dell'art. 23 Codice civile.

2960 — ANTONIO ARATA, caus

Nota.

Si fa noto al pubblico, in senso dell'art. 23 del Codice civile, che il tribunale civile sedente in San Remo, riconosciuta ammissibile la domanda proposta dai ricorrenti Anna Maria Taggiasco vedova di Gio. Batt. Taggiasco, e con essa Santino e Maria Taggiasco fu Gio. Battista suoi figli, residenti in Sasso di Bordighera, tendente ad ottenere dichiarata l'assenza di Francesco Taggiasco fu Gio. Battista, loro figlio e fratello rispettivo, con suo provvedimento del 14 agosto 1870 avrebbe ordinato siano assunte in proposito sommarie informazioni, delegando per tali prove il signor pretore di Bordighera.

San Remo, li 13 settembre 1870.
2991 — CRIOLO, causidico.

Avviso.

Autorizzato dal decreto 13 luglio passato del Ministero di Grazia e Giustizia, il sottoscritto, nella sua qualità di padre e legale rappresentante del minorenne suo figlio Egisto Polanzani, porta a pubblica notizia che in ordine al testamento 27 maggio 1867, con cui il defunto Sebastiano Venier da Pordenone istituiva erede della sua sostanza il detto Egisto Polanzani, semprechè raggiunga l'età di anni 21, coll'obbligo di aggiungere al proprio cognome quello di Seberveni, ha fatta al sullodato Ministero analoga dimanda.

Invita quindi chiunque potesse aver interesse a fare la relativa opposizione nel termine fissato dall'ordinanza del tribunale di appello in Venezia 12 maggio 1867, n. 11620.

3359 — ANTONIO POLANZANI.

CONVITTO CANDELLERO,

TORINO — VIA SALUZZO, N. 33.
XXVI ANNO.

Col 10 prossimo novembre si riaprirà il corso preparatorio agli Istituti militari ed alla Regia Scuola di Marina, e si comincieranno le scuole tecniche ed il 1° anno d'istituto tecnico. 3043

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
NEL REGNO D'ITALIA
A tutto il giorno 10 settembre 1870.

ATTIVO.

Voce	Importo
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali ... L.	150,696,055 40
Esercizio delle zecche dello Stato ... »	14,583,630 74
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) ... »	36,450,250 »
Portafoglio ... »	244,568,933 81
Anticipazioni nelle sedi e succurs. »	47,968,572 05
Effetti all'incasso in conto corrente »	490,366 31
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva ... »	16,003,975 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febbr. 1856) »	175,874 56
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 450 milioni in biglietti (Legge 11 agosto 1870) ... »	450,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 50 milioni in oro (Legge 11 agosto 1870) ... »	3,500,000 »
Anticipazione al Governo (decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) ... »	32,218,880 »
Immobili ... »	7,739,731 68
Azioni da emettere ... »	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni ... »	4,550 »
Debitori diversi ... »	8,119,929 82
Spese diverse ... »	2,071,584 37
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova ... »	433,333 40
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, in cassa ... »	33,359,500 »
Depositi volontari liberi ... »	188,612,567 88
Depositi obbligatori e per cauzione »	27,507,847 63
L.	1,284,505,582 65

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale ... L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione ... »	786,284,759 60
Id. somministrati agli stabilimenti. di circolazione ... »	36,450,250 »
Fondo di riserva ... »	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente (Disponibile ... »	»
Tesoro dello Stato conto corrente (Non disponibile. »	23,288,548 48
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali ... »	14,947,391 16
Id. (non disponibile) id. ... »	35,535,102 »
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) ... »	8,721,681 88
Mandati e lettere di credito a pagarsi. »	1,010,829 23
Dividendi a pagarsi ... »	483,303 50
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico ... »	34,334 49
Creditori diversi ... »	8,316,442 14
Deposito obbligazioni dell'Asse ecclesiastico ... »	33,359,500 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi»	216,120,415 51
Risconto del semestre precedente e saldo profitti ... »	1,400,641 91
Benefizi del semestre in corso ... »	2,552,382 75
L.	1,284,505,582 65

Visto: *L'Ispett. sulle Società comm. ed Istituti di credito* G. Mirone.
3094

Per autenticazione
Il Direttore Generale: Bombrini.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Un supplemento alla Gazzetta d'oggi contiene avvisi d'asta ed avvisi giudiziari